

N.1984/2020 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona
Sezione terza civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

.....
rappresentati e difesi dall'avv.to
con indirizzo di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

INTESA SANPAOLO SPA
difesa dagli avv.ti
foro di con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicati nella
costituzione e risposta

.....
rappresentata e
, entrambi del



RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/09/2020;

1. Gli assunti delle parti

I ricorrenti di cui in epigrafe hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale Intesa San Paolo Spa (d'ora innanzi per brevità solo ISP) e, dopo aver premesso di aver acquistato azioni di Banca Popolare di Vicenza, per gli importi e nelle date da ciascuno di loro rispettivamente precisati in ricorso, hanno dedotto in punto di fatto che:

- a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e Veneto Banca S.p.a. e della contestuale acquisizione di tali istituti da parte di ISP quest'ultima, con un comunicato stampa del 10.10.2017, aveva dichiarato di aver stanziato un plafond di € 100.000.000, in favore dei soggetti, ex correntisti delle ex popolari venete che avessero perduto parte dei loro risparmi a seguito di investimenti in azioni dei due istituti di credito e che avessero proseguito il rapporto con la banca, cessionaria d'azienda;
- la suddetta iniziativa che, secondo quanto espressamente dichiarato dalla resistente, aveva avuto l'obiettivo di rendere ancora più solido il suo rapporto con la propria clientela, aveva previsto erogazioni in più tranches nell'arco di cinque anni ai clienti dell'istituto di credito con un reddito annuo lordo non superiore ad € 30.000,00 e con un patrimonio mobiliare massimo di € 15.000,00, senza comprendere l'investimento in azioni effettuato nelle ex banche venete;
- ogni anno, l'erogazione sarebbe stata subordinata al mantenimento del rapporto con il Gruppo Intesa San Paolo, ferme restando le erogazioni già effettuate;
- l'ammontare massimo previsto per ogni singolo cliente sarebbe stato pari ad € 15.000,00, con preferenza per coloro che si fossero trovati in gravi situazioni di difficoltà economica;



- sempre nel suddetto comunicato ISP aveva dichiarato che coloro che si fossero trovati in possesso dei predetti requisiti, avrebbero potuto presentare la domanda di adesione alla suddetta iniziativa dal 01 marzo 2018 al 31 maggio 2018 e che le predette erogazioni sarebbero state effettuate mediante l'assegnazione di "strumenti finanziari";
 - i ricorrenti, essendosi trovati in possesso di tutti i requisiti indicati nel suddetto comunicato, avevano dichiarato espressamente ed entro i termini in esso previsti, di aderire all'iniziativa di ISP mediante messaggi da ciascuno di loro inviati via pec alla resistente nelle date meglio precisate in ricorso;
 - nonostante ciò, in risposta alle predette dichiarazioni di adesione, Isp aveva comunicato di essere: "...costretta, suo malgrado, a sospendere l'iniziativa in conseguenza del fatto che nell'ambito di alcuni procedimenti giudiziari è stata prospettata la sua potenziale responsabilità civile verso azionisti (oltre che obbligazionisti subordinati) delle ex Banche Venete...Intesa Sanpaolo ritiene opportuno attendere che il quadro giudiziale si chiarisca, per procedere all'erogazione del plafond. Al momento non è pertanto possibile la pubblicazione del relativo regolamento; sarà quindi possibile aderire solo dal momento in cui verrà pubblicato il regolamento";
 - in una successiva risposta alla richiesta ISP, dopo aver confermato, ancora una volta, lo stanziamento del plafond di € 100.000.000, aveva affermato che "tale iniziativa prevede una serie di attività per le quali si sono resi necessari ulteriori approfondimenti che sono tutt'ora in corso ...".
- Sulla scorta di tale esposizione in punto di fatto gli attori hanno sostenuto in diritto che il comunicato stampa del 10 ottobre 2017 integrava una promessa al pubblico per la cui esecuzione quindi non occorre alcun "Regolamento" attuativo interno giacché essa era in sé già perfettamente chiara e dettagliata in ogni suo aspetto, sia sotto i profili quantitativo e qualitativo della prestazione, sia sotto il profilo dell'individuazione della categoria dei destinatari, nonché per quanto riguardava i presupposti circostanziali e la scadenza dell'offerta stessa.



Inoltre, poichè al 31 maggio 2018 gli unici “piccoli azionisti” che avevano partecipato al bando/iniziativa di ISP erano stati i ricorrenti con adesioni decisamente inferiori rispetto alla capienza del fondo stanziato, il termine ultimo per aderire all’iniziativa doveva necessariamente essere considerato “riaperto”, fino ad esaurimento integrale del fondo.

Del resto, sempre a detta dei ricorrenti, dal tenore delle lettere inviate ai ricorrenti dall’ufficio “Reclami e disconoscimenti” risultava chiaramente che:

- il fondo di 100 Milioni di euro era stato impegnato e regolarmente contabilizzato a bilancio della resistente;
- la convenuta, non avendo intrapreso alcuna campagna pubblicitaria concernente l’iniziativa, esternata unicamente attraverso il famoso comunicato stampa del 10/10/2017 apparso sul sito web di Intesa Sanpaolo, non aveva ancora stilato una lista di coloro che avrebbero potuto e dovuto beneficiare del fondo e ovviamente non aveva utilizzato nessun importo del plafond stanziato.

Sulla scorta delle suddette deduzioni i ricorrenti hanno chiesto che il giudice adito condannasse ISP ad erogare loro, degli strumenti finanziari di comprovata affidabilità e a basso rischio, di valore pari agli importi da ognuno di loro investiti nell’acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza.

a convenuta si è costituita in giudizio e ha eccepito, in via preliminare di rito, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in relazione alla posizione del

poiché è residente a , in provincia di Brescia, e titolare di un conto corrente presso la filiale di ISP di

La resistente ha anche eccepito il difetto di legittimazione attiva di

e di poiché essi, nel luglio del 2019, avevano convenuto in giudizio ISP davanti al Tribunale di Venezia chiedendone la condanna al rimborso delle azioni delle Banche Venete oggetto del recesso da loro esercitato nei primi mesi del 2016. A detta della convenuta quindi non potevano pretendere di ottenere per via giudiziale il valore di liquidazione delle



azioni possedute e, ora chiedere di partecipare al riparto del plafond stanziato da ISP il cui presupposto è proprio il possesso delle medesime azioni.

Inoltre, secondo la resistente, il [redacted] e la [redacted] ed anche la [redacted] erano privi di legittimazione attiva poiché avevano presentato domanda di adesione all'iniziativa quando essa era stata inequivocabilmente già sospesa da ISP, come risultava da un suo successivo comunicato stampa del 23 maggio 2018, prodotto dalla convenuta.

Con riguardo al merito la convenuta ha sostenuto l'infondatezza della pretesa di controparte sulla base di diffuse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

2. Le eccezioni preliminari

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti in via preliminare va dichiarata l'incompetenza territoriale del tribunale di Verona a pronunciarsi sulla domanda svolta dal [redacted], dal momento che la difesa di questi aderito alla corrispondente eccezione della resistente.

Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti, parimenti sollevate dalla convenuta sono invece infondate.

Quella fondata sulla iniziativa giudiziaria che il [redacted] e la [redacted] hanno assunto davanti al tribunale di Venezia non tiene conto del fatto che i due sono tuttora soci-azionisti di Banca Popolare di Vicenza come documentato dalla difesa attorea.

Essi poi, al pari della [redacted] non possono considerarsi decaduti dalla possibilità di partecipare alla iniziativa di ISP, avuto riguardo al momento in cui vi aderirono, poiché essa non è stata revocata ma solo sospesa, secondo quanto precisato nel comunicato stampa del 23 maggio 2018.

3. L'infondatezza nel merito delle domande attoree

La domanda attorea è invece infondata nel merito, e va pertanto rigettata, dovendosi condividere l'obiezione di parte resistente secondo cui, nel momento



in cui i ricorrenti aderirono all'offerta di sostegno economico di ISP, non erano state ancora definite tutte le condizioni di essa.

Il comunicato del 17 ottobre 2017 aveva infatti rinviato ad una successiva pubblicazione sul sito di ISP di un documento in cui sarebbero stati indicati, tra l'altro, i "requisiti necessari ... per l'accesso all'iniziativa".

Da tale chiara espressione si desume che l'istituto di credito aveva intenzione di definire in un secondo momento non tanto i requisiti patrimoniali dei potenziali beneficiari del contributo, che invero erano già stati individuati nello stesso comunicato, quanto la documentazione necessaria a comprovarne la sussistenza (es. produzione di dichiarazione dei redditi o ISEE).

Inoltre avrebbero dovuto essere precisate le "gravi situazioni di difficoltà" che, sempre secondo il comunicato, avrebbero rappresentato "un elemento preferenziale nell'assegnazione".

Infatti ISP, come ha evidenziato la difesa della resistente, aveva previsto che il plafond stanziato non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste e, per far fronte a tale eventualità, aveva ipotizzato di predisporre una sorta di piano di riparto, sulla base del numero delle richieste ricevute, o, in alternativa, di definire criteri preferenziali di assegnazione fondati sulle situazioni di difficoltà economica degli aderenti.

Del resto l'iniziativa così come era stata concepita era funzionalmente destinata ad un numero elevato di soggetti e non vale certo a smentire questa sua caratteristica la circostanza, evidenziata dalla difesa attorea, che vi abbiano aderito solo i suoi assistiti.

Tale evenienza può infatti spiegarsi come conferma del fatto che essa non era stata ancora definita in tutti i suoi dettagli al momento dell'adesione dei ricorrenti e poi era stata sospesa.

L'ulteriore conferma che ISP si fosse riservata di definire alcuni rilevanti aspetti della iniziativa in un momento successivo alla diffusione del comunicato del 17 ottobre 2017 si ha poi dalla lettura del comunicato del 23 maggio 2018, con il quale la resistente aveva reso noto di averla sospesa, o meglio rinviata a data da



destinarsi, con una motivazione invero assai poco convincente, per non dire pretestuosa, come ha osservato la difesa dei ricorrenti, e tale da giustificare, ad avviso di questo giudice, un recesso dei soggetti che potevano beneficiarne dai rapporti con l'istituto di credito.

In ogni caso, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, in quella successiva comunicazione si disse che l'erogazione non sarebbe più avvenuta in un arco di cinque anni ma in un solo anno.

Ancora, deve evidenziarsi come il comunicato del 17 ottobre 2017 non avesse ancora individuato nemmeno la prestazione promessa poiché essa doveva consistere nell'erogazione di 'strumenti finanziari', termine che si riferisce ad una categoria di strumenti di investimento alquanto eterogena, come è possibile evincere dall'elencazione di essi di cui all'art. 1, comma 2, t.u.f.

Inoltre non era stato chiarito se si sarebbe trattato di strumenti finanziari emessi dalla stessa ISP oppure da terzi.

Deve evidenziarsi anche come la scelta tra le diverse opzioni possibili avrebbe comportato la necessità di stabilire anche i criteri di valorizzazione degli strumenti che sarebbero stati poi effettivamente assegnati agli aventi diritto al fine di rispettare il limite dell'importo massimo di erogazione previsto.

Non va nemmeno sottaciuto come tale sommaria indicazione si sia ripercossa sulle scelte processuali dei ricorrenti. Essi infatti hanno tentato di definire l'oggetto della loro domanda di condanna, senza peraltro riuscirci, dal momento che hanno chiesto che la convenuta sia condannata all'"assegnazione di strumenti finanziari di comprovata affidabilità e basso rischio, rappresentati da titoli obbligazionari ordinari emessi dall'odierna resistente e/o strumenti finanziari di analoga affidabilità, liquidità e bassa rischiosità emessi dalla medesima banca" (cfr. "conclusioni" a pag. 16 del ricorso).

Coglie quindi nel segno il rilievo della difesa di parte convenuta secondo cui sono stati i ricorrenti stessi a definire l'oggetto dell'adempimento, al quale si sarebbe obbligata ISP, e di conseguenza il 'bene della vita' richiesto.



Non vale a confortare l'assunto attoreo nemmeno il precedente di legittimità che è stato citato dalla difesa dei ricorrenti (Cass. n. 5625/1983) poichè esso, a ben vedere, riguarda una fattispecie che presenta alcune analogie ma anche una significativa differenza con quella qui in esame.

E' vero che anche allora vi era stata una banca che, dopo la liquidazione coatta amministrativa di altro istituto di credito, aveva promesso, mediante un comunicato stampa, una prestazione a favore di una pluralità di soggetti ovvero i clienti della banca decotta.

A differenza del caso di specie però in quello esaminato dalla Suprema Corte nel comunicato stampa della banca erogatrice erano stati individuati sia la prestazione promessa (pagamento dei crediti vantati dai clienti della banca decotta verso di questa) che i presupposti per poterne beneficiare (comprova del credito mediante idonea documentazione e inesistenza di rapporti tra i creditori e il vecchio gruppo di controllo della banca in lca).

E fu sulla base di questi circostanziati dati di fatto che la Suprema Corte, all'epoca, ritenne corretta la qualificazione di quella iniziativa in termini di promessa al pubblico.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la novità delle questioni dedotte in causa, in ordine alle quali non si registrano precedenti in termini, è circostanza sufficiente a giustificare la loro compensazione tra le parti.

La resistente va invece condannata ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2020, a pagare all'entrata del bilancio dello Stato una somma a titolo di contributo unificato poichè non ha partecipato al procedimento di mediazione promosso ante causam dai ricorrenti senza addurre un giustificato motivo di assenza.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a pronunciarsi sulla domanda avanzata da



essendo competente il Tribunale di Brescia, e assegna al ricorrente termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio;

rigetta le domande degli altri ricorrenti, compensa tra le parti le spese del giudizio e condanna la resistente al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 379,50.

Verona 17/09/2020

Il Giudice Unico

